



LICEO STATALE “V. DE CAPRARIIS”

via V. De Caprariis, 1 - 83042 Atripalda (AV)

tel. 0825.1643464-fax: 0825.1643462

Sede ass. di Altavilla Irpina via Giardini, 83011 - tel/fax 0825.991338

Sede ass. di Solofra, via Melito, 1- 83029 - tel/fax 0825.532450

e-mail: avps06000b@istruzione.it - sito web: www.scientificoaatripalda.gov.it

**REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DELL’ELENCO FORNITORI DEL
LICEO STATALE “V. DE CAPRARIIS” di Atripalda (AV)**

Adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 55 del 31/10/2018

Regolamento per la formazione e la gestione dell’Elenco dei fornitori del Liceo Statale “V. De Caprariis” di Atripalda (AV) – per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi sotto soglia comunitaria (art. 36, comma 2, lett. a) e comma 7 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50).

Art. 1 – Finalità - Istituzione dell’Elenco Fornitori

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 - Soggetti ammessi

Art. 4 - Tipologia di prestazioni

Art. 5 – Categorie merceologiche

Art. 6 - Ambito territoriale di intervento

Art. 7 - Requisiti per l’iscrizione

Art. 8 - Durata dell’iscrizione e aggiornamento

Art. 9 - Adempimenti per l’iscrizione

Art. 10 - Cancellazione dall’Elenco fornitori e durata iscrizione

Art. 11 – Scelta del fornitore

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

ART.1 – FINALITÀ - ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEI FORNITORI

Fermo restando gli obblighi di legge di acquisizione di beni e servizi mediante l'utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera cccc) del Codice dei contratti pubblici) e di negoziazione (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera dddd) del Codice dei contratti pubblici), anche telematici (es. Convenzioni Consip Spa, MePA, ecc.), nonché le prescrizioni normative in ordine a dette acquisizioni, il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la gestione di un Elenco di Fornitori (di seguito denominato Elenco) che il LICEO STATALE "V. DE CAPRARIIS" di Atripalda (AV) (di seguito denominato Istituto) si riserva di utilizzare per l'individuazione di operatori economici idonei a fornire lavori, forniture e servizi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e comma 7 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.

La normativa di riferimento è costituita dal D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (d'ora in poi denominato Codice dei contratti pubblici), dalla Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" -, aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Deliberazione del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018, dal complesso delle disposizioni legislative vigenti in materia di contratti pubblici nonché dalle ulteriori disposizioni comunitarie, nazionali e regionali applicabili.

Le disposizioni del Regolamento dovranno intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative e regolamentari.

Il Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici al fine di ottenere e mantenere l'iscrizione nonché l'idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il Regolamento è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell'Elenco, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) **economicità**, che garantisce l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) **efficacia**, che garantisce la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) **tempestività**, che garantisce l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) **correttezza**, che garantisce una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di **esecuzione**;
- e) **libera concorrenza**, che garantisce l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) **non discriminazione e di parità di trattamento**, che garantisce una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) **trasparenza e pubblicità**, che garantisce la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) **proporzionalità**, che garantisce l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

- i) **rotazione degli inviti e degli affidamenti**, che garantisce il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- j) **sostenibilità energetica e ambientale**, che garantisce la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- k) **prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi**, che garantisce l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento disciplina l'istituzione e la gestione di un Elenco di Fornitori che sarà utilizzato dall'Istituto ai fini dell'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi sotto soglia comunitaria *ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016* ovvero per affidamenti di importo inferiore a €40.000,00 più IVA, a fornitori che abbiano comprovati requisiti di capacità economica e finanziaria oltre a requisiti di capacità tecnica e professionale e di carattere morale, di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016 e *ss.mm.ii.*

Resta comunque salva la facoltà per l'Istituto di rivolgersi anche a fornitori non iscritti nell'Elenco.

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a presentare istanza di iscrizione i soggetti "operatori economici" di cui all'art. 45 del Codice dei contratti pubblici, al quale integralmente si rinvia, compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate dal presente Regolamento al successivo art. 4 e nell'ambito delle categorie merceologiche di cui al successivo art. 5.

È possibile iscriversi per più tipologie di prestazioni e categorie merceologiche.

ART. 4 - TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI

L'Elenco è articolato in differenti sezioni, che individuano diverse tipologie di prestazioni, e precisamente:

- Lavori;
- Beni;
- Servizi.

ART. 5 - CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Fatti salvi gli obblighi per l'Istituto di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera cccc) del Codice dei contratti pubblici) e di negoziazione (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera dddd) del Codice dei contratti pubblici), anche telematici (es. Convenzioni Consip Spa, MePA, ecc.), per importi al di sotto della soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, le categorie merceologiche di beni e servizi alle quali gli operatori economici possono chiedere l'iscrizione sono le seguenti:

- Servizi assicurativi e bancari;
- Settore arredi: arredi per uffici, arredi didattici, arredi per palestre, arredi per laboratori di chimica – fisica – linguistico;
- Settore informatico: hardware ed accessori, software, lim, videoproiettori etc. ;

- Settore pulizia e primo soccorso: materiale ed attrezzature per la detergenza dei locali scolastici, materiale di primo soccorso;
- Settore piccola manutenzione: materiale di ferramenta, materiale elettrico, materiale idraulico, etc.;
- Settore materiali per manifestazioni e pubblicità: coppe, targhe, stemmi, articoli di rappresentanza e pubblicità, fiori e piante, bandiere e stendardi, etc.;
- Settore strumenti e materiale facile consumo per laboratori didattici: laboratorio di chimica, laboratorio di fisica, laboratorio linguistico, etc.;
- Settore libri, giornali, riviste: fornitura testi scolastici, testi di narrativa, etc.;
- Settore cancelleria – toner – stampati: materiale di cancelleria, carta, timbri personalizzati, toner etc.;
- Servizi organizzazione visite-viaggi istruzione/stage/tirocini all'estero;
- Servizi noleggio autobus;
- Servizi di noleggio, assistenza e manutenzione stampanti, fotocopiatori e ciclostili;
- Servizi di assistenza, manutenzione e noleggio impianti telefonici;
- Servizi assistenza software ed hardware;
- Servizi di installazione, assistenza e manutenzione reti informatiche;
- Servizi di raccolta e smaltimento rifiuti speciali e pericolosi;
- Servizi di disinfestazione, derattizzazione ed igienizzazione;
- Servizi di catering;
- Servizi allestimento e/o noleggio impianti per manifestazioni e spettacoli;
- Servizi video e fotografici;
- Servizi di manutenzione estintori ed attrezzature antincendio;
- Servizi di assistenza e manutenzione sistemi di allarme e videosorveglianza;
- Servizio di vigilanza;
- Servizi di sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81 del 09/04/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- Servizi privacy ai sensi del D.lgs. n.196 del 30/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
- Servizi di tipografia (locandine – manifesti – stampati e modulistica etc.);
- Servizi di rilegatura registri;
- Servizi di consulenza e di formazione.

ART. 6 - AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

L'ambito territoriale di intervento, coincidente con le sedi distaccate presso le quali operare indipendentemente dalla residenza anagrafica dell'operatore economico, sono così distinti:

- Sede centrale di Atripalda, via V. de Caprariis, 1 - 83042 Atripalda (Av)
- Sede distaccata di Altavilla Irpina, via Giardini - 83011 Altavilla Irpina (Av)
- Sede distaccata di Solofra, via Melito, 1 – 83029 Solofra (Av)

ART. 7 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Per l'iscrizione all'Elenco dei Fornitori, gli operatori economici non devono trovarsi in una o più delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento e di stipula dei relativi contratti previsti dall'art.80 del Codice dei contratti pubblici e devono essere in possesso dei requisiti richiesti per le procedure di affidamento ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 50/2016.

– In caso di operatore economico iscritto al registro delle imprese, autocertificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. di competenza, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445. In caso di

consorzio dovrà essere prodotto altresì statuto ed atto costitutivo in copia conforme con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

– in caso di operatore economico non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del titolare o del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia conforme dell’atto Costitutivo e dello Statuto;

- essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva ai sensi del D.M. 24/10/2007;

- essere in regola con gli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa con particolare riferimento al D.lgs. n. 81/2008 e *ss.mm.ii.*;

- dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari L.136/2010;

- eventuale iscrizione al MePA.

- idonee referenze bancarie ai sensi dell’art. 86, c. 4 del D.lgs. n. 50/2016 e *ss.mm.ii.*.

L’Istituto non procederà all’inserimento nel suddetto Elenco nel caso in cui la domanda risulti incompleta e se la stessa non venga integrata entro i quindici giorni lavorativi dalla richiesta da parte dell’istituzione scolastica di integrazione, regolarizzazione e/o chiarimento dell’istanza presentata.

L’Istituto si riserva la facoltà di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese.

ART. 8 - DURATA DELL’ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTI

Il presente Regolamento si riferisce ad un Elenco fornitori, per iscriversi al quale dovrà essere presentata istanza **dal 1° settembre al 30 settembre di ogni anno scolastico; l’iscrizione avrà durata annuale** relativamente a ciascun anno scolastico. L’Elenco fornitori sarà annualmente ricostituito in base alle istanze pervenute, purché in regola con i requisiti richiesti dall’Istituto, salva l’eventuale cancellazione e l’esito positivo delle verifiche effettuate dall’Istituto sulle dichiarazioni rese. I fornitori già iscritti dovranno presentare, nei tempi indicati dal presente articolo, la richiesta di rimanere inseriti nell’elenco; in tale istanza occorrerà dichiarare che rimangono inalterati e validi la documentazione ed i requisiti di cui all’art. 2.

In caso di sostanziali mutamenti delle condizioni dichiarate nella precedente istanza, occorrerà ripresentare *ex novo* l’istanza.

ART. 9 - ADEMPIMENTI PER L’ISCRIZIONE

I soggetti in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 7 che intendono iscriversi all’Elenco devono presentare domanda di iscrizione, redatta conformemente al modello di domanda di cui all’Allegato 1 (Domanda di iscrizione) - preferibilmente utilizzando il modello stesso e comunque fornendo tutte le indicazioni in esso richieste - debitamente compilato e sottoscritto e con allegato un valido documento di identità del sottoscrittore, unicamente mediante PEC all’indirizzo avps06000b@pec.istruzione.it

La domanda deve essere sottoscritta dal titolare e/o dal legale rappresentante.

Alla domanda, redatta sull’apposito modulo, occorre allegare la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato 2);

2. DURC, se richiesto per la tipologia di prestazione, di data non anteriore a tre mesi;

3. informativa ai sensi del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.

Per le domande che in sede di istruttoria risultassero incomplete e/o irregolari, l’Istituto potrà invitare all’integrazione o regolarizzazione delle stesse entro un termine massimo di 15 giorni. La mancata presentazione, nei termini indicati, della documentazione richiesta ad integrazione, regolarizzazione e/o

chiarimento dell'istanza presentata, comporterà la non iscrizione con l'acquisizione agli atti della richiesta.

Le domande saranno idonee per l'iscrizione nell'elenco solo se regolari e complete ovvero se sanate nei termini di cui al precedente comma. In tale ultimo caso, ai fini dell'iscrizione, farà fede la data di acquisizione degli atti di regolarizzazione e/o integrazione risultante dalla numero del protocollo in entrata attribuito dall'Istituto all'istanza.

Sarà possibile iscriversi all'Elenco a partire dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sul sito *web* dell'Istituto www.scientificoatripalda.gov.it .

Gli operatori in regola con i requisiti e con la documentazione richiesta saranno inseriti nell'Albo Fornitori della Scuola, che verrà pubblicato sul sito *web* dell'Istituto.

L'Istituto comunicherà a mezzo Pec il solo rigetto delle domande agli operatori economici esclusi dall'Elenco, evidenziando i motivi che ne hanno impedito l'accoglimento, mentre agli operatori economici iscritti non verrà fatta alcuna comunicazione, valendo a tutti gli effetti come notifica agli interessati la pubblicazione dell'Elenco sul sito *web* dell'Istituto .

ART. 10 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO FORNITORI E DURATA ISCRIZIONE

La cancellazione dall'Elenco Fornitori delle ditte/imprese iscritte avverrà in caso di:

- perdita dei requisiti di iscrizione
- accertate gravi inadempienze nell'esecuzione di forniture e/o servizi (ripetuti ritardi ingiustificati nelle consegne, contestazioni al momento della consegna dei beni o delle prestazioni di servizio ecc.)
- declinazione per più di due volte dell'invito a partecipare a gare senza fornire valide motivazioni alla rinuncia.

La cancellazione è disposta con provvedimento dirigenziale e viene comunicata all'operatore economico.

L'operatore economico nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di cancellazione non può chiedere nuovamente l'iscrizione prima che sia trascorso un anno dalla cancellazione.

L'Istituto si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l'istanza di reinserimento nell'Elenco dell'operatore precedentemente cancellato.

ART. 11 – SCELTA DEL FORNITORE

L'inclusione degli operatori economici nell'Elenco dei fornitori non comporta alcun vincolo dell'Istituto nei confronti degli stessi, i quali non potranno vantare alcun diritto di essere invitati nelle gare o procedure negoziali, né di ottenere l'affidamento di forniture e/o servizi.

L'Elenco può essere utilizzato per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia di cui all'art. 36, D.lgs. N. 50/2016 e *ss.mm.ii.* ovvero mediante procedura negoziata secondo le prescrizioni normative previste dal D.lgs. 50/2016 e *ss.mm.ii.*

Nella effettuazione di indagini di mercato e/o gare svolte ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento *ss.mm.ii* diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia di cui all'art. 36, D.lgs. N. 50/2016 e., saranno invitati i fornitori iscritti alle specifiche categorie.

Nel caso in cui l'Elenco non presenti operatori economici iscritti nelle categorie oggetto di una procedura negoziale di fornitura beni e/o servizi o ne presenti un numero limitato, l'Istituto potrà

scegliere l'operatore economico da invitare tra quelli che hanno già effettuato in precedenza altre forniture o tra altri di conoscenza o reperite su Internet.

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai soggetti richiedenti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di cui al D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”.

Acquisito agli atti della scuola con Prot. n. 5/08 del 02/01/2019